

STATUTO

ART. 1

Su iniziativa della società "EVOLUTIOIN FIN S.R.L." e del signor CUCCO Matteo è costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ARMONIA E RISPETTO - ENTE DEL TERZO SETTORE",
siglabile anche "FONDAZIONE AR ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica, con sede in

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali e succursali, agenzie, unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 2

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modificazioni (lettera e);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni (lettera n);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma ~~del presente~~ dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche (lettera u);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (lettera w).

La Fondazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare la finalità di salvaguardare l'ambiente naturale

soprattutto quello a limitata antropizzazione favorendo la coesistenza degli uomini con gli animali allo stato libero, salvaguardando ed enfatizzando il valore e i diritti di entrambi. L'Organizzazione lotta per abolire ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e promuove ogni forma di tutela della salute umana e della vita animale e vegetale nel suo complesso.

La Fondazione si propone di promuovere l'ecologia locale volta alla conservazione della biodiversità, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici e a favorire la migliore convivenza tra uomo e natura.

L'intento è quello di promuovere e favorire la coabitazione e la pacifica convivenza tra uomo e animali incentivando altresì le soluzioni che risultano proficue per il benessere di entrambi.

Dette finalità potranno essere perseguite direttamente con attività in proprio o supportando e finanziando istituzioni operative aventi il medesimo scopo.

La Fondazione potrà quindi svolgere le seguenti attività:

1) contribuire allo sviluppo sostenibile delle popolazioni dei paesi meno sviluppati attraverso:

- attività tese a favorire lo sviluppo educativo, economico e produttivo operando prevalentemente in contesti rurali con la finalità di consentire una maggior autonomia di sostentamento delle realtà locali inserite nell'ambiente;

- attività tese a combattere le cause della discriminazione ed ingiustizia sociale favorendo i processi di partecipazione e inclusione ad una vita sociale sana e riducendo gli svantaggi sociali e educativi delle popolazioni deboli;

2) promuovere la coesistenza tra animali allo stato libero e uomini nel rispetto dei diritti di entrambi attraverso :

- azioni volte all'espansione di una cultura di coesistenza pacifica e produttiva con gli animali, soprattutto quelli a rischio di estinzione, affinché diventino fonte di sostentamento sostenibile per le popolazioni locali (ad esempio contribuendo alla gestione e salvaguardia dei parchi naturali), contrastando lo sfruttamento e la distruzione della biodiversità;

- azioni a favore delle specie, degli habitat naturali e seminaturali, del paesaggio, degli ecosistemi anche urbani, degli equilibri ecologici;

- la partecipazione all'istituzione ed alla gestione di oasi, riserve, parchi, monumenti naturali e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali, sollecitando l'intervento delle amministrazioni pubbliche e di quanti altri ne siano interessati;

- la promozione e sensibilizzazione dei pieni diritti degli animali presso la pubblica opinione e per il recepimento nel corpo normativo di leggi e regolamenti. di disposizioni contro il maltrattamento, la violenza e lo sfruttamento degli animali o il loro trattamento in modalità che li privi della loro dignità o procuri loro sofferenza;

- la partecipazione all'istituzione ed alla gestione di centri per il recupero, salvaguardia e ripopolamento della fauna selvatica, al fine di curare, riabilitare e rilasciare in natura gli animali selvatici in difficoltà o a rischio di estinzione;

- la promozione di un'agricoltura rispettosa della biodiversità e dell'ambiente, attenta alla salute delle persone, socialmente equa e compatibile con la fauna presente nell'ambiente circostante;

3) promuovere la cultura delle popolazioni dei paesi sviluppati sulla biodiversità attraverso:

- attività di promozione della cultura ecologica ed educazione ambientale rivolte ai cittadini, alle scuole e alle università anche tramite formazione extrascolastica;

- l'organizzazione di conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali, attività legate alla fotografia naturalistica, attività legate alle arti e allo spettacolo con finalità di promozione della natura ;

- la sensibilizzazione e la comunicazione, anche attraverso canali di comunicazione a distanza (social network), sulle tematiche ambientali, diretta al pubblico e/o a soggetti istituzionali, docenti, dipendenti pubblici e privati, finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente anche per il coinvolgimento e la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini;

- l'iscrizione, ad associazioni, network, coordinamenti di enti ed associazioni con finalità analoghe a quelle di questo Statuto ovvero compatibili con esse.

In generale la Fondazione realizza tutte quelle attività ed iniziative che possono essere utili all'attuazione dei propri scopi nel rispetto delle vigenti norme di legge. Alle attività di cui al punto 2) precedente dovranno essere destinati almeno i 3/4 (tre quarti) delle erogazioni effettuate in ciascun biennio.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 3

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1.1 dal fondo di dotazione iniziale determinato in sede di atto costitutivo ~~ai sensi dell'articolo V;~~

1.2 da beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme pervenute e che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte dei Fondatori e/o di soggetti pubblici e/o privati;

1.3 dai contributi erogati annualmente dai Fondatori e/o dagli Amici della Fondazione;

1.4 dalle rendite non utilizzate e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali;

1.5 eventuali proventi derivanti da 5 per mille;

1.6 crediti relativi alle voci che precedono;

1.7 eventuali risarcimenti di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

1.8 ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

La Fondazione, in quanto persona giuridica riconosciuta risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori, fermo restando quanto disposto all'art. 28 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

A tale ultimo fine il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

La Fondazione potrà infine richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali.

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

Potrà essere erogato ogni anno un importo massimo pari al 5% (cinque per cento) del valore massimo raggiunto dal fondo di dotazione negli anni precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 4

Sono Fondatori coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo.

La qualità di Fondatore è attribuita inoltre dal fondatore sig. Matteo Cucco finché in vita, o successivamente, con voto unanime degli altri Fondatori e deve essere riportata, così come le altre disposizioni, su apposito libro verbali. Tutte le altre disposizioni dei Fondatori sono valide con maggioranza dei tre quarti. Il libro verbali delle riunioni dei Fondatori è conservato presso la sede della Fondazione.

Spetta ai Fondatori la nomina:

- del Presidente;
- dei componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione;

- dell'Organo di Controllo;
- del Revisore Legale, ove ne ravvisino l'utilità o sia previsto per legge.

La Fondazione può avvalersi, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, di volontari e lavoratori dipendenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 5

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e, ove nominato, il Revisore Legale.

ART. 6

Il Presidente della Fondazione dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è nominato dai Fondatori.

In caso di decesso del Fondatore signor CUCCO Matteo, la nomina spetta ai suoi eredi.

Al Presidente spetta la rappresentanza della Fondazione; egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di legge e di statuto, anche procedendo alla nomina ed alla revoca di procuratori speciali.

~~Coadiuvato dal Segretario Generale (se nominato),~~ cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione ~~e dal Comitato Esecutivo, se istituito,~~ risponde della gestione della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con ogni conseguente responsabilità.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dai Fondatori, salvo rinuncia alla carica, e da un numero di Consiglieri compresi fra un minimo di ~~uno~~ due ed un massimo di sette [NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE MA SCONTATO CHE ORGANO AMMINISTRATIVO SIA ORGANO PLURIPERSONALE - Busani/Corsico pag. 573].

I Consiglieri sono nominati dai Fondatori.

In caso di morte del Fondatore signor CUCCO Matteo, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da almeno due membri scelti fra avvocati, dottori commercialisti o soggetti che occupano o hanno in passato occupato ruoli dirigenziali in società con almeno Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zerozero) di fatturato annuo. La scelta di detti componenti il Consiglio di Amministrazione è di competenza degli eredi del signor Cucco Matteo.

In caso di cessazione per qualunque motivo dalla carica, un Consigliere potrà essere sostituito da una nuova persona nominata dai Fondatori ed in loro mancanza da uno dei loro discendenti diretti ed in assenza dai Consiglieri superstiti con votazione unanime, e durerà in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità

ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la normativa vigente.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di tre esercizi.

Gli Amministratori rimangono quindi in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

I Consiglieri sono rieleggibili.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, a maggioranza dei presenti e con voto favorevole di almeno uno dei Fondatori membri del Consiglio:

- approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo (l'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, come meglio infra precisato all'art. 19 del presente statuto);

- delibera in ordine all'acquisizione anche a titolo gratuito di beni immobili, mobili ed opere d'arte;

~~provvede alla nomina dei componenti il Comitato Esecutivo se istituito;~~

~~delibera sui poteri e sui compiti che ritiene di attribuire al Presidente ed al Comitato Esecutivo se istituito.~~

Il Consiglio di Amministrazione delibera con voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori e la maggioranza degli altri componenti su:

- modifiche allo Statuto della Fondazione;

- trasformazione, fusione, scissione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica per l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante telegramma, fax, mail od altro mezzo idoneo o comunque se sarà presente l'intero Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che lo Statuto non richieda una maggioranza qualificata diversa.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ~~possene~~ può partecipare, senza diritto di voto, ~~il Segretario Generale, se nominato, e~~ l'Organo di Controllo.

I verbali delle riunioni di Consiglio saranno redatti e trascritti su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

ART. 11

Le deliberazioni del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione possono essere effettuate anche mediante consultazione scritta su proposta di un membro dei citati organi e le maggioranze di approvazione delle delibere sono quelle previste dal presente statuto per la tipologia di deliberazione, a condizione che:

- la "proposta di deliberazione" riporti la data di redazione, l'indirizzo geografico e/o elettronico (email o PEC) a cui dev'essere restituita al proponente con l'indicazione di voto che potrà essere favorevole o contrario o astenuto;
- la proposta di deliberazione, venga riportata o su un unico documento, che dovrà essere circolarizzata ai membri dell'organo oppure su più documenti contenenti il medesimo testo;
- sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione e di avere avuto adeguata informazione.

La proposta di delibera si considera approvata, salvo diversa previsione nel testo della stessa, quando si raggiunge il consenso scritto della maggioranza prevista per la deliberazione.

La proposta di deliberazione, salvo diversa previsione nel testo della stessa, deve essere approvata entro trenta giorni dalla data di redazione.

ART. 12

L'Organo di Controllo è, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, monocratico o composto da tre membri, che restano in carica tre anni, nominati dai Fondatori e sono rieleggibili.

Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, i Fondatori provvederanno alla sua sostituzione e il nuovo nominativo resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

Qualora i Fondatori o gli eredi del signor Cucco Matteo lo ritengano opportuno, in sede di nomina, possono optare per un Organo di Controllo monocratico.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, i Fondatori o gli eredi del signor Cucco Matteo nominano un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

La responsabilità dell'Organo di Controllo e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 13

Salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione della carica ricoperta, tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere compensi, purché proporzionati all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Detti compensi non potranno comunque cumulativamente ammontare in ragione d'anno a più del cinque per mille del patrimonio della Fondazione, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Eventuali compensi vengono deliberati dal Comitato dei Fondatori all'atto della nomina.

ART. 14

Presso la Fondazione è istituito l'Albo degli Amici della Fondazione, nel quale verranno iscritti gli Enti Pubblici e Privati nonché le persone fisiche che contribuiscano al perseguimento dei fini statutarî.

ART. 15

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Al Consiglio di Amministrazione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 16

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei

Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

ART. 17

Qualora si verificassero i presupposti per l'estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Fondatori, potrà chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.

Ove non fosse possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione si estinguerà ed il suo patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni che seguono.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analoga attività istituzionale in Piemonte, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

ART. 18

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.